

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3026

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VAIRO

Presentata il 19 luglio 1988

Norme di incompatibilità
per amministratori di enti sanitari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sintetica esposizione del contenuto di questa proposta cerca di mettere a nudo quelle cause che, da diversi anni ormai, si riconoscono da più parti come paralizzanti l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Essa trae origine da tutta una serie di indagini alla luce delle quali si è potuto acclarare che l'accresciuta mole di adempimenti legislativi cui amministratori e funzionari amministrativi di enti sanitari sono tenuti, negli ultimi anni ha finito con lo scontrarsi irrimediabilmente col fenomeno ormai noto dei pluriincarichi. Precisamente, laddove esistono non poche disposizioni legislative che impongono una maggiore disponibilità nell'espletamento delle normali funzioni giornaliere in un ente sanitario pubblico (si vedano, tra le altre, la legge 23 dicembre

1978, n. 833 e il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761), ci si è accorti che sono decisamente tanti i presidenti di comitati di gestione di USL che hanno più di un incarico pubblico (ciò che ha provocato nel raggio di alcuni anni l'espandersi della piaga cosiddetta del « cumulo delle cariche » sia al Nord che al Centro-Sud).

Volendo riassumere in cifre i termini della nostra ricerca, avvalendoci del dato statistico, possiamo affermare che i presidenti di comitati di gestione di USL che hanno più di un incarico in Italia corrispondono a circa il 92 per cento, mentre sono il 60 per cento quelli che ne hanno più di due e il 30 per cento quelli che, invece, ne hanno più di tre.

Cifre sconcertanti dunque, tanto più se si pensa che il fenomeno investe più o

meno nella stessa misura anche i membri dei comitati *de quo*. Accanto ai dati testé riportati ve ne sono poi altri che dimostrano che mentre l'84 per cento dei presidenti dei comitati di gestione di USL sono reclutati tra le file del pubblico impiego, solo il 16 per cento proviene dalle libere professioni o dall'imprenditoria privata. Per quanto attiene, ancora, al sistema di reclutamento dei coordinatori amministrativi di USL, questo trova la propria fonte nella cosiddetta « prima istanza di legge di riforma sanitaria », e viene effettuato tra dipendenti che hanno già un posto di lavoro.

Questa prima istanza, tuttavia, a poco più di dieci anni dalla promulgazione della legge di riforma sanitaria, non è riuscita ancora a trovare ulteriori sviluppi e, pertanto, pressoché tutti i coordinatori amministrativi delle USL occupano due posti, rivestendo, per lo più, la carica di presidente o di commissario oltre a quella di membro del comitato di gestione.

Ma non è neppure infrequente il caso del dipendente pubblico che occupi più di un posto di lavoro — uno come dipendente ed uno o più come consulente — come, d'altro canto, non è infrequente il caso del dipendente di un ente sanitario pubblico (Ospedale, IPAB, USL, ed altri) il quale sia contemporaneamente consulente della regione e responsabile del servizio regionale.

Quello che abbiamo detto poc'anzi per i dipendenti pubblici vale anche per i dirigenti sindacali (quelli della CGIL,

della CISL e della UIL), talché anch'essi alla lunga sono stati investiti dalla piaga dei pluriincarichi. Naturalmente nella piccola casistica sopra evidenziata non si tiene conto di quelle cariche di partito o di sindacato detenute dagli occupanti i posti di lavoro pubblico.

Ma al di là delle statistiche restano comunque i nodi da sciogliere di una crisi paralizzante che, come abbiamo ricordato sopra, ha finito con l'investire, a poco a poco, tutto il servizio sanitario nazionale.

L'essere impegnati in una triplice carriera (nella specie, in quella politica, sindacale e della pubblica amministrazione) oltre ad implicare una notevole perdita di tempo, fa sì che gli stessi funzionari partecipino poco alla gestione dell'ente, girino poco nei vari reparti e manchino di aggiornarsi in tema di conduzione di azienda sanitaria: queste, per citare solo alcune delle funzioni cui per legge sono tenuti normalmente i dipendenti di enti sanitari per la tutela della salute cui essi evidentemente vengono meno.

Allo scopo dunque di porre un argine al progressivo degrado della sanità pubblica e per consentire l'avvio di una più corretta amministrazione degli enti sanitari pubblici — affinché gli stessi amministratori possano essere quanto meno presenti nei rispettivi enti da amministrare — si rende necessario emanare una legge che sancisca il rapporto unico col servizio sanitario, da parte degli amministratori di enti sanitari pubblici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La carica di membro di comitato di gestione di unità sanitaria locale (USL) o di consiglio di amministrazione di ente ospedaliero o comunque sanitario ed assistenziale è incompatibile con ogni altra carica pubblica elettiva o di nomina secondaria.

ART. 2.

1. I dipendenti pubblici non possono essere nominati e comunque ricoprire incarico di presidente di comitato di gestione di USL o di enti pubblici economici e non economici, nonché di membro di comitato di gestione di USL e del consiglio di amministrazione di enti pubblici economici e non economici.

ART. 3.

1. L'insorgere di cause di incompatibilità di cui all'articolo 2 determina automaticamente la decadenza dello stato di amministratore di ente sanitario.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.